

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 11 luglio 2019)

INDICE

BOTTO ed altri: sull'incremento di organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-01553) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 799	GINETTI, GRIMANI: sul distacco dei Vigili del fuoco di Norcia (Perugia) (4-01378) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	817
CIRIANI: sull'iscrizione all'albo delle associazioni tra militari in congedo e pensionati della Federazione Grigioverde Trieste Istra Fiume e Dalmazia (4-00910) (risp. TRENTA, <i>ministro della difesa</i>)	803	LAFORGIA: sul rispetto dei diritti umani negli istituti carcerari (4-01710) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	819
DE BERTOLDI: sulle competenze su registrazione e deposito di cessioni o affitti d'azienda ai commercialisti (4-01571) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	804	ORTIS: sulle condizioni del carcere di Campobasso (4-01738) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	829
DI GIROLAMO ed altri: sulla nomina dei vertici degli enti parco nazionali (4-00846) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	807	RAMPI: sull'elezione dei presidenti di molte Province italiane (4-01767) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	833
FARAONE: su alcune discriminanti di carriera all'interno dell'Esercito (4-01160) (risp. TRENTA, <i>ministro della difesa</i>)	810	ROJC, ALFIERI: sulla necessità di preservare l'insegnamento dell'italiano nella scuola francese (4-01651) (risp. PICCHI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	835
FAZZOLARI: sulla realizzazione di un impianto per i rifiuti a via di Valleranello a Roma (4-00271) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	814	ROMEO: sulle autoscale dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, specie in Brianza (4-01543) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	837

SACCONE: su incongruenze emerse nella tornata elettorale del 5 giugno 2016 a San Marco in Lamis (Foggia) (4-01337) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

839

SILERI: sulla nomina del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria

(4-01468) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

842

VITALI: sulla realizzazione di un impianto per rifiuti ad Erchie (Brindisi) (4-00543) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

843

BOTTO, MANTOVANI, GUIDOLIN, NOCERINO, ANGRISANI, MATRISCIANO, CORBETTA, PESCO, LANZI, RICCIARDI, MORRA, AIROLA, CRUCIOLI, GIROTTO, LANNUTTI, MAIORINO, TRENTACOSTE, FEDE, PUGLIA, ROMANO, CROATTI, CAMPAGNA, LEONE, VANIN, CORRADO, GALLICCHIO, DONNO, LOREFICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la revisione dell'ordinamento del Corpo dei Vigili del fuoco è stata disposta in attuazione di una delega prevista dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124 del 2015, cosiddetta legge Madia);

l'articolo 8 della legge ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), ha conferito una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (ordinamento del personale), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 389-393) reca un incremento di 1.500 unità per la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale. La modulazione temporale di questo incremento è così disegnata: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità;

il decreto-legge sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), all'art. 34, incrementa di 5,9 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco;

per quanto riguarda l'ordinamento generale del Corpo dei Vigili del fuoco, il decreto legislativo n. 97 del 2017 ha rimarcato la collocazione del Corpo nell'ambito del Ministero dell'interno, facendo riferimento alle

funzioni di soccorso pubblico, antincendio, difesa civile, affidate a tale Dicastero dal decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

i Vigili del fuoco sono i responsabili tecnici materiali della salvaguardia e del soccorso pubblico integrato, condizioni irrinunciabili per la crescita del Paese e per il miglioramento della vita dei cittadini;

la soppressione del Corpo forestale ha assegnato le competenze della lotta incendi boschivi al Corpo dei Vigili del fuoco;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 30 giugno 2017 il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 255, presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle recante "Sulle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente";

in data 18 febbraio 2019 l'Unione sindacale di base Vigili del fuoco ha inoltrato al Ministro in indirizzo una lettera per la riapertura del contratto collettivo nazionale del lavoro. All'interno della stessa si specifica che "attualmente per la categoria dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art 9 del DPR n.41 del 15 marzo 2018, sono normativa vigente il CCNQ del 7 agosto 1998, il CCNL quadriennio normativo 1998/2001, il CCNLI del 24 aprile 2002, il CCI del 30 luglio 2002, il CCNL quadriennio 2002/2005, il DPR del 7 maggio 2008 - recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Senza di fatto nessun beneficio normativo per la categoria. Si richiede quindi l'applicazione di quanto contenuto nella legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n°145, G.U. 31/12/2018) all'art 1 comma 441";

durante la giornata del 26 marzo 2019 un enorme incendio ha interessato la zona a ponente di Genova. Le fiamme sono divampate nella notte sulle alture di Cogoleto, in località Capieso. Gli sfollati sono tornati nelle loro abitazioni, tranne due famiglie che hanno avuto la casa seriamente danneggiata. Le scuole sono state chiuse, mentre la A10, inizialmente chiusa tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova), è stata riaperta dopo diverse ore. I Carabinieri della forestale escludono con certezza il gesto doloso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

con quali modalità intenda dare attuazione all'incremento di organico e agli ulteriori stanziamenti economici per i contratti previsto dagli ultimi sviluppi normativi;

se intenda aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per definire ruoli, funzioni e inquadramento contrattuale del Corpo dei Vigili del fuoco.

(4-01553)

(16 aprile 2019)

RISPOSTA. - In relazione all'incendio del 25 marzo 2019 che ha interessato l'abitato di Cogoleto (Genova), si rappresenta che alle ore 23.30 circa sono state allertate la centrale operativa del comando di Genova e la sala operativa unificata permanente della direzione regionale dei Vigili del fuoco della Liguria. L'incendio, alimentato da un vento di forte intensità, si è propagato velocemente sulla superficie boschiva fino ad interessare gli edifici situati a ridosso dell'area. I soccorsi sono stati immediati, con l'invio di tutte le squadre disponibili (60 operatori vigili del fuoco) e con l'attivazione delle forze del volontariato antincendio boschivo (40 unità). L'evento, estremamente violento, ha comportato la chiusura dell'autostrada A10, la distruzione di alcuni manufatti e danni a numerose abitazioni. Il mattino successivo è stato richiesto l'intervento dei mezzi antincendio aerei regionali e statali. Il prefetto di Genova ha reso prontamente operativo il centro di coordinamento dei soccorsi ed è stato, altresì, istituito il centro operativo comunale presso il Comune di Cogoleto.

Le operazioni di minuto spegnimento e successiva bonifica si sono protratte per più giorni a causa del perdurare del vento, che riavviava i piccoli focolai residui; pertanto la dichiarazione di incendio spento è stata emanata il successivo 1° aprile.

In merito alle specifiche questioni di carattere ordinamentale evidenziate, va preliminarmente rilevato che il ripianamento degli organici e il potenziamento delle risorse strumentali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rappresentano delle priorità dell'azione del Governo, impegnato fermamente a garantire sempre più elevati *standard* di efficienza del dispositivo di soccorso tecnico urgente. Nell'ultima legge di bilancio è stato previsto, infatti, un potenziamento di organico di 1.500 unità; le prime 650 sono già state assunte e hanno iniziato il 14 maggio 2019 il corso di formazione, altre 200 saranno assunte il prossimo ottobre, mentre entro la fine dell'anno saranno immesse in servizio altre 838 unità a copertura del *turnover* del 2018.

Per quanto riguarda il rinnovamento del parco mezzi dei Vigili del fuoco, per gli anni 2018-2021 sono state già programmate le attività per le gare e i contratti finanziati con i fondi in bilancio, finalizzate all'acquisizione di nuovi mezzi operativi per il soccorso tecnico urgente (fra i quali 240 auto pompe serbatoio, 180 autobotti serbatoio, 30 veicoli aeroportuali autoi-droschiama, 53 autoscale, 66 automezzi antincendio di piccole dimensioni

per i centri storici). Inoltre, sono stati presentati progetti per finanziare interventi pluriennali di spesa, per un totale di oltre 900 milioni di euro, concernenti anche l'ammodernamento e l'adeguamento dei dispositivi di protezione individuale e l'acquisto dei mezzi soccorso, a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 concernente il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese.

Altro tema non rinviabile e mai affrontato da nessun Governo del passato è quello relativo al superamento delle diseguaglianze retributive e previdenziali tuttora esistente tra Vigili del fuoco e appartenenti al comparto sicurezza. A tal fine, è in avanzata fase di predisposizione un apposito schema normativo che delega il Governo a realizzare un nuovo sistema assunzionale dei Vigili del fuoco e a procedere all'armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale appartenente al Corpo, prevedendo inoltre la progressiva estensione degli specifici istituti previsti dal regime previdenziale per il personale appartenente alle altre forze di polizia. Per gli aspetti retributivi e previdenziali è stimato un impegno di spesa, a regime, di circa 200 milioni di euro.

In relazione alla richiesta di applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge di bilancio per il 2019, si rappresenta che con la norma è previsto uno stanziamento di 210 milioni di euro in relazione alle specificità della funzione e del ruolo del personale delle forze di polizia, delle forze armate e di quello del Corpo nazionale. L'utilizzo di tali risorse può avvenire nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, il cui avvio compete al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Laddove i provvedimenti negoziali non dovessero essere perfezionati alla data del 30 giugno, il suddetto importo annuale di 210 milioni verrà destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Pertanto, affinché le competenti strutture del Ministero possano attivarsi autonomamente, è necessario il decorso infruttuoso del termine del 30 giugno nonché la formalizzazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dell'importo dei 210 milioni di euro fra le diverse amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(4 luglio 2019)

CIRIANI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che

la "Federazione grigioverde Trieste Istria Fiume e Dalmazia" è un'associazione, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Trieste, che fin dal 1949 riunisce le associazioni combattentistiche, d'arma e patriottiche;

le finalità del sodalizio si ispirano alla difesa dei valori della libertà e dell'unità nazionale e al sentimento di appartenenza tra gli organismi federati e tra i rispettivi aderenti, militari in congedo o pensionati;

l'attività di queste associazioni, in occasione delle più importanti ricorrenze civili e militari della storia patria, è encomiabile e si svolge anche in collaborazione con i comandi militari territoriali e le istituzioni locali;

considerato che:

la federazione ha presentato istanza di iscrizione nell'albo delle associazioni tra militari in congedo e pensionati di cui all'articolo 937 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 sin dal 2010;

da allora non ha mai ottenuto una risposta nonostante abbia nel frattempo approvato un nuovo statuto, ottenuto la personalità giuridica da parte della Prefettura di Trieste, il riconoscimento di Assoarma come federazione aggregata e il parere favorevole espresso dallo stesso consiglio permanente al Ministero della difesa per il suo inserimento nonché dal prefetto di Trieste con foglio del 23 marzo 2016,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'istanza presentata dall'associazione e quale sia il suo intendimento circa il suo accoglimento.

(4-00910)

(22 novembre 2018)

RISPOSTA. - Si chiede di conoscere se il Ministro sia a conoscenza dell'istanza di iscrizione nell'albo delle associazioni tra militari in congedo e pensionati, avanzata dalla Federazione istriana Grigioverde, e quale sia l'intendimento circa il suo accoglimento.

Si rappresenta che la richiesta avanzata dal sodalizio, anche per il tramite della Prefettura di Trieste, ad oggi non ha ancora potuto trovare fa-

vorevole accoglimento, in quanto, così come già comunicato alla stessa associazione in data 28 ottobre 2014, è in atto una modifica di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (testo unico dell'ordinamento militare), tra cui l'articolo 941 che reca l'elencazione delle associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati, tesa a meglio qualificare le molteplici associazioni d'interesse delle forze armate, comprese quelle già in esso contenute. Pertanto, la richiesta potrà essere valutata, al fine di consentire l'eventuale iscrizione nel futuro elenco delle associazioni, a seguito della modifica, in corso di approvazione.

Il Ministro della difesa

TRENTA

(10 luglio 2019)

DE BERTOLDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 15 aprile 2019 dal quotidiano "Il Sole-24 ore", l'Associazione dei dottori commercialisti (Adc) e l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) manifestano profondo dissenso a seguito del ritiro di numerose proposte emendative presentate al "ddl semplificazione", attualmente in corso d'esame alla Camera dei deputati e successivamente ritirate dalla maggioranza di Governo, nonostante tali modifiche normative fossero state inizialmente espressamente sostenute dagli stessi esponenti che supportano l'Esecutivo;

al riguardo, le associazioni criticano il passo indietro rispetto a quanto previsto nella fase iniziale dell'iniziativa legislativa, in considerazione del fatto che diverse proposte di modifiche finalizzate a semplificare il sistema di regole e ridurre gli oneri burocratici per i contribuenti e le imprese (peraltro senza alcun onere a carico della finanza pubblica) in realtà non sono state inserite all'interno del testo, abbandonando l'occasione per incrementare i livelli di competitività e di modernizzazione del sistema Paese e di apertura al mercato, fortemente richiesti e auspicati dagli operatori del settore;

L'Adc e l'Anc hanno disapprovato in particolare il parere negativo sulla proposta emendativa ritirata sull'ampliamento delle competenze su registrazione e deposito di cessioni o affitto di azienda in favore di commercialisti e avvocati (le cui funzioni sono attualmente attribuite soltanto alle figure notarili), a causa del parere negativo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in quanto "si getterebbe ombra sulla moralità di una professione ordinistica (...) che fa dell'etica professionale un imprescindibile punto d'onore";

a giudizio dell'interrogante, ciò desta sconcerto e preoccupazione, in considerazione del fatto che si scredita l'intera categoria professionale dei commercialisti, oltre che degli avvocati, e, al contempo, si disonora tali figure altamente qualificate e specializzate nel settore economico e produttivo del Paese;

ad avviso dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessario porre in essere ogni chiarimento, finalizzato a stabilire se e per quali motivazioni la Direzione nazionale si sia espressa in maniera negativa, considerando che i commercialisti, al pari dei notai, sono soggetti alla medesima normativa antiriciclaggio e hanno le competenze per trattare e certificare tutto il ciclo di vita dell'azienda, così come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 310 del 1993,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che tale situazione getti ombra sulla moralità della professione ordinistica dei dottori commercialisti stabilita per legge, e vigilata peraltro dal medesimo Ministero della giustizia, che fa dell'etica professionale un imprescindibile punto d'onore.

(4-01571)

(16 aprile 2019)

RISPOSTA. - L'interrogante lamenta che alcune proposte emendative presentate "disegno di legge semplificazione" non siano state adeguatamente sostenute dal Governo e siano state addirittura ritirate. Si tratterebbe di "proposte di modifiche finalizzate a semplificare il sistema di regole e ridurre gli oneri burocratici per i contribuenti e le imprese (peraltro senza alcun onere a carico della finanza pubblica)" che avrebbero potuto "incrementare i livelli di competitività e di modernizzazione del sistema Paese e di apertura al mercato, fortemente richiesti e auspicati dagli operatori del settore". Tra queste, in particolare, anche all'esito di un parere negativo della Direzione nazionale antimafia, la proposta emendativa che prevedeva l'ampliamento delle competenze in materia di "registrazione e deposito di cessioni o affitto di azienda in favore di commercialisti e avvocati (le cui funzioni sono attualmente attribuite soltanto alle figure notarili)". Secondo l'interrogante, la vicenda getterebbe discredito sulla categoria di professionisti, considerato che si tratta al pari dei notai di soggetti sottoposti alla medesima normativa antiriciclaggio e che hanno le competenze a trattare l'integrale ciclo dell'azienda.

In particolare l'emendamento riguarda l'articolo 2556 del codice civile, ai sensi del quale "I. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. II. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".

La proposta emendativa prevedeva che, in caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione ed il deposito dell'atto potessero essere effettuati anche da professionisti iscritti all'albo degli avvocati ed all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con propria nota 5 aprile 2019, ha segnalato alcune possibili criticità della proposta, evidenziando che: 1) la disposizione avrebbe consentito l'introduzione, nei pubblici registri, di documenti ricevuti da soggetti che, diversamente da quanto stabilito per i notai, non hanno l'obbligo di esercitare, in via preventiva, il controllo sui presupposti di validità dell'atto e sui suoi effetti (che non possono essere contrari alla legge, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, di cui alla legge n. 89 del 1913); 2) la legge n. 310 del 1993 ha affidato ai notai il controllo di legalità sulle cessioni d'azienda e la successiva trasmissione degli atti al registro delle imprese, individuando nel notaio, per la sua duplice veste di pubblico ufficiale e di esperto giuridico in materia contrattuale, "il punto di snodo basilare per far assicurare il momento contrattuale come elemento fondamentale per l'informazione ai fini dell'investigazione penale"; 3) tale meccanismo, garantito anche dal severo regime di responsabilità (disciplinare, civile e penale) cui i notai sono soggetti, ha prodotto risultati incoraggianti, tanto che, secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia, il 90 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate da professionisti risulta effettuato da notai e il 10 per cento delle segnalazioni riguarda le cessioni di azienda.

La Direzione nazionale antimafia ha inoltre segnalato, al fine di sottolineare la delicatezza di qualsivoglia intervento in materia, come dalle indagini svolte dalle Direzioni distrettuali antimafia emerga con assoluta evidenza che le cessioni di azienda sono spesso strumento di condotte illecite, poiché le mafie investono i loro capitali in aziende e partecipazioni sociali per diversificare i loro investimenti, ma anche per rendere più difficile la tracciabilità dei capitali e la loro effettiva intestazione.

Sebbene il perimetro delle competenze ministeriali nei confronti degli ordini professionali non riguardi la questione "morale" evidenziata dall'interrogante relativa all'eventuale ampliamento delle attività attribuite ai dottori commercialisti ed esperti contabili, occorre evidenziare che il parere appena richiamato pone l'accento sulla peculiare funzione notarile di accertamento e sulle connesse responsabilità anche penali, ma non getta alcun discredito sulle categorie degli avvocati e commercialisti.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(4 luglio 2019)

DI GIROLAMO, NUGNES, DI NICOLA, PESCO, LANNUTTI, LOMUTI, MORONESE, RICCIARDI, CORBETTA, COLTORTI, LUCIDI, FERRARA, PACIFICO, MONTEVECCHI, AIROLA, CASTALDI, SANTILLO, MANTERO, L'ABBATE, LOREFICE, GAUDIANO, CASTIELLO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che:

il sistema delle aree protette rappresenta uno straordinario strumento per la tutela della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile di molti territori marginali del nostro Paese, tuttavia molti enti parco risultano da anni limitati nelle loro funzioni, a causa di ritardi nelle nomine degli organi di gestione previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

ad oggi, in Italia, ben 11 parchi nazionali su 24 sono sprovvisti della figura del presidente e 7 parchi nazionali non dispongono del direttore, mentre solo 8 enti parco hanno adottato il piano del parco, strumento di gestione indispensabile per garantire l'operatività degli enti;

con riferimento al Parco nazionale della Majella, si rileva che nel 2012 il presidente del Parco procedette all'adozione di una delibera per l'avvio delle procedure di selezione del direttore. Tuttavia il procedimento fu interrotto, a causa della mancata costituzione del consiglio direttivo. Solo nel 2016, dopo due anni dalla costituzione del consiglio direttivo, fu deliberata una nuova procedura concorsuale per l'individuazione della figura del direttore senza, tuttavia, addivenire a conclusione;

a completare il quadro a parere degli interroganti del tutto anomalo che caratterizza la *governance* istituzionale dell'ente, si rileva che, negli anni di *vacatio*, il ruolo di direttore sarebbe stato ricoperto da un soggetto che non aveva i requisiti di legge, raggiunti solo a marzo 2018;

l'attuale direttore facente funzione dell'ente cesserà il suo mandato entro il 2018 e il Parco nazionale della Majella risulta sprovvisto della figura del presidente da circa un anno;

tutto ciò concorre a delineare un quadro preoccupante in merito all'effettiva operatività dell'ente, chiamato a tutelare un territorio tra i più ricchi di biodiversità nel bacino mediterraneo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per garantire l'operatività gestionale dell'ente, e con essa l'effettiva tutela del patrimonio naturale, storico e culturale del territorio del Parco nazionale della Majella;

quali iniziative intenda avviare per garantire l'operatività gestionale dei numerosi parchi nazionali ancora sprovvisti delle figure di presidente, direttore e dell'approvazione dei relativi piani di gestione.

(4-00846)

(13 novembre 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare, si precisa che le procedure di nomina degli organi degli enti parco si espletano attraverso atti provvedimenti articolati e complessi che richiedono tempi tecnici non eludibili. In particolare, per quanto concerne i procedimenti di nomina dei presidenti, la legge n. 394 del 1991, all'art. 9, comma 3, prevede che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. L'intesa è di tipo "forte" ed il suo raggiungimento richiede a volte un lasso di tempo prolungato e non ci sono meccanismi sollecitatori o sostitutivi che possano essere messi in atto.

Con riferimento alla necessità di conseguire l'intesa con la Regione competente ai fini della nomina, la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come la stessa vada ricercata, ove necessario, attraverso "reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo", in applicazione del principio di leale collaborazione. Una volta raggiunta l'intesa è necessario acquisire il parere delle Commissioni parlamentari Ambiente di Camera e Senato, ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Ad oggi, per quanto riguarda lo stato di attuazione delle procedure di nomina dei presidenti dei diversi enti parco, si rappresenta quanto segue.

Per l'ente parco nazionale dell'Alta Murgia: con nota del Ministro del luglio 2018, è stata avviata la procedura per l'intesa con la Regione e si è in attesa di risposta.

Riguardo all'ente parco nazionale dell'Asinara: con nota del Ministro del luglio 2018 sono in corso i confronti con la Regione.

Per l'ente parco nazionale dell'Aspromonte: con nota del Ministro del giugno 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con la Regione e si è in attesa di risposta.

Riguardo all'ente parco nazionale delle Cinque terre: con nota del Ministro del luglio 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con la Regione e sono in corso i confronti con essa.

Per l'ente parco nazionale del Circeo: è stata acquisita l'intesa con la Regione nel dicembre 2018 ed è stato richiesto il parere di Camera e Senato sul nominativo del dottor Antonio Ricciardi.

Per l'ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi: con note del Ministro del luglio 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con la Regione e sono in corso i confronti.

Riguardo all'ente parco nazionale delle foreste casentinesi monte Falterona e Campigna: con note del Ministro del giugno 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con le Regioni competenti e sono in corso i confronti.

Per l'ente parco nazionale del Gargano: con nota del Ministro del luglio 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con la Regione e sono in atto i confronti.

Riguardo all'ente parco nazionale dei monti Sibillini: con nota del Ministro del giugno 2018 è stata avviata la procedura per l'intesa con le Regioni e sono in corso i confronti.

Per l'ente parco nazionale Appennino lucano val D'Agri lagonegrese: con decreto n. 32 del 13 febbraio 2019 la dottoressa Ilde Gaudiello è stata nominata commissario dell'ente in sostituzione del dottor Alfonso Di Palma, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali.

L'ente parco nazionale della Sila è commissariato dall'ottobre 2014 per mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione Calabria. Con nota del novembre 2018, è stata riavviata la procedura per l'intesa con la Regione. Nelle more del perfezionamento dell'intesa è stato nominato il dottor Francesco Curcio al solo fine di garantire, senza interruzione di continuità, l'ordinario funzionamento dell'ente.

Fermo restando quanto sopra esposto, per quanto concerne, in particolare, il parco nazionale della Majella, si evidenzia che, allo stato, in mancanza del presidente, l'operatività del parco è assicurata dal vice presidente, come previsto dall'art. 9 della legge n. 394 del 1991. Si fa presente, altresì, che è *in itinere* la procedura di selezione, da parte del parco, della terna dei candidati a direttore dell'ente. Su tale *iter* si sono innestati contenziosi specifici su cui si è pronunciato il TAR Abruzzo. Il Ministero, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ha ripetutamente invitato l'ente parco della Majella ad ottemperare a quanto disposto dal TAR. Ad oggi si è in attesa di ricevere da parte del parco le integrazioni richieste per il completamento della terna al fine di portare a compimento l'*iter* di nomina del direttore. Nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina, le funzioni sono state affidate ad un funzionario preposto, al fine di garantire la continuità nell'attività gestionale dell'ente.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero, consapevole delle difficoltà gestionali legate alla mancata nomina degli organi apicali, continuerà a seguire con attenzione la questione affinché si giunga, nel più breve tempo possibile, a sbloccare le situazioni ancora in sospeso.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(2 luglio 2019)

FARAONE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il militare con l'incarico di "pontiere", può svolgere il proprio incarico solo ed esclusivamente alle dipendenze del 2° reggimento Genio pontieri di Piacenza; infatti tale incarico preclude qualsiasi altro impiego del militare in altri reparti dell'Esercito italiano;

qualora un militare intenda presentare domanda per l'assegnazione temporanea in una sede di servizio gradita, avvalendosi dei benefici concessi dalla legge, come ad esempio quelli della legge n. 104 del 1992 per l'assistenza alle delle persone disabili, decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, o per l'esercizio di cariche elettorali negli enti locali, si rivolge al proprio comando, che a sua volta inoltrerà domanda al Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell'Esercito;

considerato che:

nel caso di militari con incarico di pontiere la domanda di un'assegnazione temporanea nella sede di servizio gradita in forza delle normative citate sarà rigettata, in quanto il pontiere non trova collocazione organica in altri reparti sul territorio nazionale, se non al 2° reggimento Genio pontieri di Piacenza;

la stessa cosa avviene in caso di domanda di trasferimento annuale che presentano i militari, come da direttiva emanata dallo Stato maggiore, denominata "Disponibilità al movimento"; nonostante ai militari con l'incarico di pontiere si dia la possibilità di presentare domanda con successiva collocazione in graduatoria, costoro non vengono spostati in alcuna sede, poiché non trovano posizione organica in altri reparti dell'Esercito dislocati sul territorio nazionale;

valutato che il militare, all'atto dell'incorporamento, non sceglie di rivestire l'incarico di pontiere; tale incarico viene assegnato dallo Stato maggiore dell'Esercito con successiva frequenza di un corso e, a differenza di altri incarichi particolari della forza armata, il pontiere non riceve indennità alcuna;

tenuto conto che:

con la direttiva denominata "Disponibilità al movimento 2019", dal 2019, si avranno delle penalità per tutti i militari della forza armata che hanno usufruito dei benefici concessi dalla legge n. 104 del 1992, dalla legge n. 267 del 2000 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001;

in altre parole, alla luce della direttiva, questi militari si vedranno sottrarre dei punti per gli anni dedicati alla famiglia, al disabile assistito ed alla carica rivestita in un Comune,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere, al fine di evitare ingiuste discriminazioni tra il personale della forza armata;

quale misure intenda intraprendere per evitare ogni forma di penalità, per tutti i militari della forza armata che hanno usufruito dei benefici concessi dalla legge, per essersi dedicati alla famiglia, al disabile assistito, ovvero per aver ricoperto cariche elettive in enti pubblici.

(4-01160)

(28 gennaio 2019)

RISPOSTA. - In tema di impiego del personale militare è innanzitutto doveroso premettere che, all'atto del reclutamento, chiunque ambisca ad indossare le stellette fornisce, coscientemente, l'incondizionata disponibilità a prestare servizio nell'incarico e nella sede determinata dalla forza armata. Nello specifico, l'incarico viene assegnato sulla base sia delle prioritarie esigenze organico-funzionali del reparto, sia del profilo psicofisico e attitudinale del militare.

Si aggiunge che, nell'ambito di uno strumento militare terrestre moderno e tecnologico, l'impiego del personale è strettamente correlato alla "specificità" della professionalità, che viene acquisita attraverso un percorso formativo di alta specializzazione, e di pari onerosità, completato da molteplici esperienze maturate nell'ambito del reparto, sia in patria che all'estero.

Va, inoltre, considerato che l'assegnazione degli incarichi viene effettuata in funzione delle armi, delle specialità e dei reparti d'appartenenza distribuiti sul territorio nazionale, in base ad esigenze prettamente operative, non necessariamente rispondenti a criteri di uniforme ripartizione territoriale; da ciò consegue che possano esistere aree geografiche nelle quali determinati incarichi non trovano utile collocazione. Inoltre, talune professionalità di elevata valenza specialistica, per le quali la forza armata investe ingenti risorse in termini di oneri formativi, sono accentrate presso singole unità "peculiari" al fine di ottimizzarne le risorse destinate alla formazione, l'addestramento, la logistica e l'impiego in operazioni. In tale ottica, analogamente all'incarico di "pontiere" presso il secondo reggimento genio pontieri, ve ne sono molti altri che, in ragione della loro elevata valenza professionale, sono accentrati presso una sola sede (o due-tre al massimo) quali, ad esempio, il "pioniere" presso il sesto reggimento genio a Roma, o "operatore del genio ferroviario" presso il reggimento genio ferrovieri a Bologna, o ancora "operatore CBRN" presso il settimo reggimento difesa NBC a Civitavecchia.

Sotto l'aspetto giuridico, va altresì sottolineato che il legislatore, come peraltro evidenziato anche dalla giustizia amministrativa, nel disciplinare la mobilità a domanda per il personale pubblico ha voluto temperare, in ragione della specificità delle forze armate, la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti (quali la salute, la genitorialità e l'elettorato passivo) con le paritetiche esigenze dello strumento militare, legittimando eventuali dinieghi qualora motivati dalla mancata collocazione organica dell'interessato nella sede di auspicata assegnazione.

Chiarito il tema sotto l'aspetto funzionale e giuridico, va comunque rappresentato che la forza armata, da sempre attenta, al pari dell'intero Ministero della difesa, alle istanze del proprio personale, ha disciplinato diversi strumenti tesi a risolvere, o quantomeno mitigare, situazioni di particolare gravità, quali la "temporanea assegnazione" (per un massimo di 180 giorni annui) ovvero, nei casi di non comune gravità e urgenza, il trasferimento "a domanda" nella sede di auspicata assegnazione. Parimenti, al fine

di contemperare le esigenze organico-funzionali di forza armata con le aspirazioni del personale verso il ricongiungimento ai luoghi d'origine, è stata istituita la "disponibilità al movimento", redatta con cadenza annuale, in base a criteri oggettivi, meritocratici e trasparenti. Tale strumento consente, attraverso la creazione di un bacino di personale disponibile al reimpiego in una sede gradita, di disporre con continuità ed efficacia, attraverso procedure informatizzate, sia gli avvicendamenti reciproci, sia numerosi ulteriori trasferimenti "a domanda" in sedi gradite. A tale specifico riguardo, si rappresenta che, per l'anno 2018, è stato possibile accogliere 1.058 istanze.

In merito, va puntualizzato che il personale già fruitore di altri benefici normativi non viene penalizzato dalla direttiva, in quanto tale pianificazione, nell'autorizzare i beneficiari a presentare la propria candidatura nella stessa sede di temporanea assegnazione o altra sede auspicata, non genera disparità, bensì alimenta le aspettative di stabilizzazione per tale categoria di personale, garantendo, nel contempo, anche le aspettative di tutti coloro che, in base alla graduatoria di merito, avranno acquisito titolo ad essere movimentati.

Nel caso di specie, allo scopo di fornire un dato statistico che possa evidenziare come, nonostante la peculiarità del secondo reggimento genio pontieri, al proprio personale non sia preclusa alcuna aspirazione d'impiego, si rappresenta che, nel corso del 2018, 29 graduati (il 5,37 per cento della forza) sono stati trasferiti "a domanda" o fruiscono del beneficio della temporanea assegnazione ai sensi dei disposti normativi speciali (legge n. 104 del 1992, decreto legislativo n. 151 del 2001, decreto legislativo n. 267 del 2000).

Infine, il tema della mobilità del personale militare è, come noto, oggetto di recenti iniziative parlamentari riguardanti in particolare il ricongiungimento familiare del personale delle forze armate e di polizia. Al riguardo, preme evidenziare la recente costituzione di un gruppo di lavoro interforze, che coinvolge gli Stati maggiori della difesa e di forza armata, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri e la rappresentanza militare, il cui obiettivo è quello di individuare le misure necessarie a soddisfare le esigenze di congiungimento familiare. L'azione del gruppo di lavoro si esprime in una duplice direzione: quella di favorire la mobilità del personale militare che ne faccia richiesta, e quella di rimuovere, attraverso provvedimenti mirati, le condizioni ostative alla permanenza del personale nelle attuali sedi di servizio, in maniera tale da superarne sul nascere ogni esigenza di trasferimento.

Il Ministro della difesa

TRENTA

(11 luglio 2019)

FAZZOLARI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

le competenze in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sono stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che attribuisce alle Province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalle Regioni nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato;

in aderenza a tali disposizioni la Regione Lazio, nel piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, ha definito i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei allo scopo;

i criteri di localizzazione sono suddivisi in tre ambiti: aspetti ambientali, aspetti idrogeologici e di difesa del suolo e aspetti territoriali e per ciascuno degli ambiti sono indicati i fattori di esclusione, che precludono ogni possibile localizzazione di impianti e hanno valenza di vincolo, e i fattori di attenzione progettuale che richiedono ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in relazione agli specifici usi del suolo;

l'individuazione, a Roma, del sito di via di Valleranello 273 per la localizzazione dell'impianto di rifiuti non appare coerente con il piano regionale di gestione dei rifiuti per gli ambiti relativi agli aspetti ambientali, idrogeologici e di difesa del suolo e aspetti territoriali, risultando nell'area più di un fattore di esclusione, che preclude ogni possibile localizzazione di impianti;

il sito, infatti, presenta nelle vicinanze, a meno di 1.000 metri, edifici sensibili quali scuole, impianti sportivi, aree per il tempo libero (fattore escludente per l'aspetto territoriale);

il sito è inserito in un'area di interesse archeologico tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (fattore escludente per l'aspetto ambientale);

il sito è inoltre individuato dal piano di gestione del rischio alluvioni come area di pericolosità P2 per rischio di esondazione (fattore escludente per gli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo);

poco chiara è inoltre l'attività da svolgere nell'impianto di gestione dei rifiuti con riferimento alle tipologie di rifiuti trattati e alle relative meto-

dologie di trattamento aventi potenziali differenti incidenze sulla salute umana e sul rispetto dell'ambiente;

un'altra criticità che interessa l'aspetto ambientale e quello territoriale riguarda l'accessibilità da parte dei mezzi di trasporto, essendo stato previsto un totale di 97 viaggi al giorno pari a circa 12 viaggi all'ora considerate 8 ore lavorative, cioè il passaggio di un *camion* ogni 5 minuti;

via di Valleranello è caratterizzata da una larghezza limitata tale da non consentire la collocazione di marciapiedi, in cui il traffico dei mezzi pesanti si verificherebbe pertanto su una strada ristretta e non transitabile a doppio senso di marcia da veicoli pesanti, aggravando notevolmente la situazione del traffico già critica sulla strada;

peraltro via di Valleranello è in parte strada privata e vietata ai mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate;

nel provvedimento (determinazione n. G12022 del 18 ottobre 2016) non è chiara la valutazione di impatto ambientale effettuata dall'AR-PA Lazio e non viene evidenziata dalla ASL competente nessuna valutazione circa le effettive ripercussioni sulla salute umana;

sempre in merito alla localizzazione dell'impianto dei rifiuti dovrebbe esprimersi (*ex* decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 9, comma 2) la Città metropolitana di Roma capitale cui sono attribuite specifiche competenze per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di rifiuti e che dovrebbe appunto esprimersi sulla compatibilità della localizzazione con il piano territoriale provinciale generale;

ma dall'istruttoria non si evince alcuna osservazione proveniente dalla Città metropolitana, né risulta se la stessa sia stata convocata in sede di conferenza dei servizi;

il Comune di Roma ha espresso parere contrario alla localizzazione dell'impianto di rifiuti in via Valleranello 273, comunicando espressamente, in conferenza dei servizi, che "la proposta di insediamento dell'attività di gestione dei rifiuti nel sito indicato non è allo stato conforme alle NTA del PRG";

il municipio Roma IX ha votato all'unanimità una mozione contenente la contrarietà assoluta dell'amministrazione municipale nei confronti dell'impianto di gestione e trattamento rifiuti speciali non pericolosi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quale sia il loro giudizio sulla localizzazione dell'impianto di rifiuti in via di Valleranello 273 a Roma;

se, ciascuno per la parte di competenza, ritengano che tale scelta sia compatibile con i piani di programmazione paesaggistica, territoriale e urbanistica che pongono precisi vincoli e rispettosa della salute dei residenti della zona.

(4-00271)

(26 giugno 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare si precisa che le problematiche afferiscono a questioni che non ricadono nelle competenze dirette del Ministero, in quanto, in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, è attribuito allo Stato solo un ruolo di coordinamento e indirizzo. Occorre comunque considerare che i criteri generali per la localizzazione degli impianti, con l'individuazione dei fattori escludenti, di attenzione e preferenziali per gli aspetti di tutela individuati dalla Regione Lazio nel piano di gestione dei rifiuti vigente, sono applicabili solo ad alcune tipologie impiantistiche, tra le quali non sono ricompresi gli impianti di stoccaggio, né gli impianti che effettuano il recupero di rifiuti da raccolta differenziata, quali carta e cartone.

Dall'esame degli atti acquisiti risulta, inoltre, che, all'esito della valutazione di impatto ambientale, la Regione Lazio ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale positiva con determinazione del 18 ottobre 2016 sul progetto per l'adeguamento e messa in esercizio dell'impianto. Risulta, altresì, che la Città metropolitana di Roma capitale ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 3599 dell'11 agosto 2017, al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto.

In merito al fatto che il sito ricade in un'area classificata come area di pericolosità P2, alluvioni poco frequenti, l'Autorità di bacino del fiume Tevere "si è espressa in linea generale sostenendo che la proposta progettuale è compatibile con la pianificazione di bacino", come risultante dal provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione, con la conseguente previsione di specifici interventi di mitigazione del rischio. Inoltre, con riferimento all'interesse archeologico sono stati acquisiti i pareri delle competenti Soprintendenze.

Quanto alla posizione di Roma capitale, nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi, il Comune nel luglio 2017 ha espresso il proprio parere "chiarendo che per l'impianto pur non conforme urbanisticamente alle N.T.A. del P.R.G., l'approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

costituisce variante allo strumento urbanistico e l'area ai sensi dell'art. 106 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con DCC 18 del 12/2008, assume la destinazione di 'infrastrutture tecnologiche' per tutta la durata dell'autorizzazione", come riportato nelle premesse dell'atto autorizzativo della Città metropolitana.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(2 luglio 2019)

GINETTI, GRIMANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con il decreto del Ministro dell'interno n. 1546 dell'11 aprile 2017, in particolare l'allegato 1, si individuano i distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la ripartizione delle dotazioni organiche del personale;

numerosi e gravi eventi sismici, occorsi nel Centro Italia tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017, hanno coinvolto 4 regioni (Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche), nelle quali tuttora resta in vigore lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016;

la Valnerina è zona ad alta pericolosità sismica, che nel corso dei secoli spesso è stata interessata da terremoti, e che per via della sua conformazione geografica e morfologica prevede lunghi tempi di percorrenza delle distanze da coprire in caso di chiamata di soccorso tecnico-urgente;

il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari attivo a Norcia (Perugia) ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante per questa comunità montana, e per questo dovrebbe essere valorizzato;

viste le delibere di Giunta approvate da tutti i Comuni dell'alta Valnerina (Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Preci, Poggiodomo) riguardanti lo stato del distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Norcia;

attraverso tali delibere comunali, si richiede la realizzazione, a Norcia, di una sede logistica e moderna per il distaccamento, nonché di renderlo completamente operativo, attraverso anche il potenziamento del suo organico interno, il quale prevede oggi 16 unità, evidentemente non sufficienti viste le criticità cui tale zona deve far fronte per cui si richiede dunque

un'aggiunta di ulteriori 14 unità, che garantirebbero il pieno espletamento del servizio ai cittadini;

considerata infine l'attenzione che il Ministro in indirizzo sembra avere verso i Corpi armati e non dipendenti dal suo Ministero, spesso attraverso un utilizzo a giudizio degli interroganti indebito delle divise ufficiali del Corpo di Polizia, e non solo;

valutata la necessità di adempiere fino in fondo l'obbligo preso dallo Stato italiano nei confronti della comunità della Valnerina e di tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere completamente operativo ciò che già era previsto dal decreto ministeriale n. 1546 dell'11 aprile 2017, come più volte richiesto dai cittadini di tutti i Comuni dell'alta Valnerina.

(4-01378)

(6 marzo 2019)

RISPOSTA. - Com'è noto, le dotazioni organiche delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono state definite con decreto del Ministro dell'interno n. 1546/2017 e con successivo provvedimento del capo del Corpo n. 63/2017. Per il distaccamento di Norcia, in particolare, sono previsti 12 vigili permanenti e 4 capi squadra. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha precisato che al momento, in considerazione dell'effettivo organico in servizio e della circostanza che il dispositivo minimo di soccorso richiede una squadra composta da almeno 5 unità, l'operatività viene garantita sia dalle unità assegnate in via definitiva al distaccamento (i predetti 12 vigili, suddivisi nei 4 turni di servizio con orario 24h/72h) sia dal personale del contingente del comando operativo avanzato.

Considerato, altresì, che il personale del comando operativo avanzato svolge servizio dalle ore 8 alle ore 20, nelle ore notturne il dispositivo di soccorso viene integrato con la chiamata in servizio di unità di vigili volontari dal distaccamento locale e, in ultima analisi, in caso di necessità, dall'invio di personale dal distaccamento di Spoleto.

Per ciò che concerne le esigenze di potenziamento dell'organico, si assicura che il consolidamento del dispositivo di soccorso del Corpo a copertura dell'alta Valnerina costituisce un obiettivo all'attenzione del Ministero. Con riguardo alla componente permanente del Corpo, tale risultato sarà conseguibile, nel quadro complessivo delle esigenze evidenziatesi in ambito

nazionale, sulla base del potenziamento delle piante organiche del ruolo dei vigili del fuoco stabilito dalla legge di bilancio per il 2019. Per quanto concerne la componente volontaria, si informa che l'attuale contingente afferente al distaccamento di Norcia, costituito da 18 unità, sarà potenziato da 15 nuove unità già iscritte nell'elenco e in attesa di effettuare il previsto corso di formazione.

Con riferimento allo stato della sede logistica, effettivamente, i gravi danni causati dal violento terremoto hanno reso inagibile l'immobile comunale che ospitava il distaccamento di Norcia. Pertanto, da gennaio 2018, la Direzione regionale dei vigili del fuoco dell'Umbria ha allestito una struttura provvisoria, realizzata sul suolo dato in concessione gratuita dal Comune. Nello stesso tempo, sono state avviate le procedure per l'individuazione di un'area idonea da destinare alla realizzazione della nuova sede di servizio. L'Agenzia del demanio ha individuato, in successione, due terreni non lontani dall'attuale distaccamento provvisorio, per i quali è stata valutata una fattibilità di massima alla realizzazione dell'immobile. Tuttavia, la cessione in uso al Corpo nazionale non è stata possibile, in entrambi i casi, per questioni legate alla destinazione d'uso dei terreni. Attualmente, dunque, l'amministrazione si è attivata per l'individuazione di una nuova area in cui realizzare il nuovo distaccamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(4 luglio 2019)

LAFORGIA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'associazione "Antigone", da sempre impegnata sul monitoraggio delle condizioni dei detenuti e delle carceri, ha pubblicato il XV rapporto, il quale delinea una situazione in cui aumenta il sovraffollamento delle carceri, ma non i reati;

da quanto si evince dal rapporto, i detenuti in Italia sono 60.439, 55 i bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere, per cui le presenze in prigione crescono rispetto al 31 dicembre 2018, ma soprattutto ci sono oggi 8.000 detenuti in più rispetto a 4 anni fa, quindi il rischio è che nel giro di due anni si torni ai numeri che portarono alla condanna europea dell'Italia per violazione dei diritti umani; il tasso di affollamento sfiora il 120 per cento;

dalla rilevazione dell'osservatorio Antigone, risulta che nel 18,8 per cento dei casi vi sono celle dove non si rispetta il parametro dei 3 metri quadrati per detenuto;

nel 7,1 per cento degli istituti ci sono celle in cui il riscaldamento non funziona, il 35,3 per cento delle celle non ha acqua calda (a Poggioreale le due cose coincidono), nel 54,1 per cento dei casi le celle sono prive di doccia, nel 20 per cento non ci sono spazi per lavorare;

l'osservatorio Antigone denuncia come, negli ultimi 10 anni, le presenze straniere negli istituti di pena siano diminuite di oltre 1.000 unità e calino maggiormente nel 2018;

se nel 2003, su ogni 100 stranieri residenti regolarmente in Italia, l'1,16 per cento finiva in carcere, oggi la percentuale è scesa allo 0,36 per cento (considerando anche gli irregolari). Tra gli stranieri, calano le presenze dei rumeni e la comunità filippina (a prevalenza femminile) ha un tasso di detenzione inferiore a quello degli italiani;

la regione con più arrestati è la Lombardia (8.610), seguita da Campania (7.844), Lazio (6.528) e Sicilia (6.509). Le regioni con maggiore affollamento sono Puglia (160,5 per cento) e Lombardia (138,9 per cento). Le sole regioni prive di sovraffollamento sono Sardegna e Marche. Sono 42 gli istituti di pena con un afflusso superiore al 150 per cento: di questi, 10 si trovano in Lombardia e 6 in Puglia. Le carceri di Taranto e Como, con un tasso di affollamento del 199,7 per cento e del 197 per cento, sono le più sovraffollate. Seguono l'istituto di Chieti (193,6 per cento), Brescia (193,1 per cento) e Larino (192,1 per cento). Nel carcere napoletano di Poggioreale ci sono 731 detenuti in più di quelli che potrebbe contenere, mentre a Secondigliano, "solo" 418. A Roma, Rebibbia nuovo complesso ospita oltre 400 detenuti in più della sua capienza. A Regina Coeli lo scarto è di 381 unità, a Milano Opera di 387, a Torino di 341, a Taranto di 305, a Lecce ben di 415. In ben 37 (il 43,5 per cento) ci sono spazi in disuso per ristrutturazione o inagibilità;

considerato che:

secondo la Corte di Strasburgo, al di sotto del parametro di 3 metri quadrati per detenuto, si parla di trattamento inumano;

i detenuti che assumono terapia psichiatrica sotto prescrizione medica sono il 28,7 per cento del totale dei ristretti. Nel 2018, sono aumentati i suicidi: "Ristretti orizzonti" ne segnala 67. In carcere ci si toglie la vita quasi 18 volte di più che in libertà e in alcuni istituti il tasso è di gran lunga superiore, come a Taranto, dove negli ultimi 12 mesi ci son stati 4 suicidi. Quattro morti, di cui tre suicidi, nel carcere di Viterbo da gennaio 2018. Dal 2015 aumentano anche altri fatti critici: gli atti di autolesionismo nel 2018

sono stati 10.368, quasi 1.000 in più dell'anno precedente; i tentati suicidi 1.197 lo scorso anno, 1.132 due anni fa. Molto spesso i gesti estremi si registrano nei reparti di isolamento, dove la persona è mortificata in modo esponenziale. Da tempo si registra un aumento vertiginoso degli isolamenti disciplinari, che negli ultimi cinque anni è aumentato di più di 10 volte, passando dai 207 del 2013 ai 2.367 del 2018,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e come intenda intervenire al fine di garantire, come previsto dalla Corte di Strasburgo, dei trattamenti umani negli istituti carcerari e come intenda bloccare l'aumento di suicidi in carcere.

(4-01710)

(28 maggio 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento al XV rapporto pubblicato dall'associazione "Antigone" dal quale emerge l'aumento del sovraffollamento delle carceri che nel 18,8 per cento dei casi presenterebbero delle celle che non rispettano il parametro minimo dei 3 metri quadrati per detenuto, al di sotto del quale, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, si configura il trattamento inumano, richiamate altresì una serie di diffuse criticità strutturali, quali disfunzioni degli impianti di riscaldamento e mancanza di acqua calda, le problematiche di natura psichiatrica di cui soffre una percentuale significativa di detenuti, il numero di suicidi, di tentati suicidi e di atti di autolesionismo, si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti riportati e come intenda intervenire al fine di garantire, come previsto dalla Corte di Strasburgo, dei trattamenti umani negli istituti carcerari e come intenda bloccare l'aumento di suicidi in carcere.

In via del tutto preliminare occorre chiarire che non è possibile rinvenire nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un orientamento consolidato che riconosca automaticamente integrata la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il caso in cui un detenuto disponga, nella propria camera di pernottamento, di una superficie inferiore ai 3 metri quadrati. In tal senso depongono alcune pronunce relative a casi in cui, pur in presenza di una superficie inferiore ai 3 metri quadri si è, nondimeno, ritenuto che tale elemento costituisca soltanto una "forte presunzione" (*strong presumption*) della lesione (sentenze 10 marzo 2015 "Varga e altri c. Ungheria", n. 1409/12, n. 73712/12, n. 34001/13, n. 44055/13, n. 64586/13).

Vi è di più. Nella sentenza 12 marzo 2015 (Mursic c. Croazia, n. 7334/139), la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che, pure laddove si realizzi tale grave limitazione di spazio, si può comunque escludere la viola-

zione dei diritti umani se vi sono elementi in qualche modo compensativi, come ad esempio la possibilità di trascorrere una parte della giornata fuori dalla cella. Invero, in tale pronuncia si afferma che la questione dello spazio personale deve essere considerata nel contesto di un regime applicabile che permetta ai detenuti di beneficiare di una più ampia libertà di movimento durante la giornata, rispetto a coloro che sono sottoposti ad altri tipi di regime detentivo, tenendo dunque debitamente conto della loro possibilità di avere libero accesso alla luce naturale e all'aria. Partendo da tale assunto, la Corte ha dunque stabilito che la libertà di movimento concessa ai detenuti in una struttura e il libero accesso alla luce naturale e all'aria hanno costituito una compensazione sufficiente alla scarsa assegnazione di spazio per condannato (nel caso di specie, la situazione igienico-sanitaria dell'istituto era "non spaventosa" e il detenuto aveva la possibilità di trascorrere 3 ore al giorno fuori dalla cella e di accedere, in determinati orari, a spazi per le attività sportive).

In ogni caso, all'indomani della cosiddetta sentenza Torregiani dell'8 gennaio 2013, presso l'amministrazione penitenziaria è stato istituito l'applicativo "Monitoraggio camere di pernottamento e spazi detentivi". Tale applicativo, notevolmente potenziato nel corso del tempo, consente all'amministrazione di intervenire, in modo sistematico ed efficace, per la risoluzione delle criticità rilevate dalla Corte, attraverso il costante monitoraggio, pressoché in tempo reale (si badi che l'implementazione avviene con cadenza giornaliera), dell'intero sistema penitenziario per quanto attiene all'allocazione dei ristretti nelle camere di pernottamento di tutti gli istituti del territorio. Nel caso in cui l'applicativo rilevi che il numero dei soggetti allocati in una camera di pernottamento sia incompatibile con la superficie minima stabilita dalla Convenzione, viene generato un *alert* che chiama l'amministrazione a porre in essere ogni intervento necessario a evitare che si protragga tale condizione, ovvero che vi siano detenuti ospitati in camere in cui abbiano a disposizione spazi inferiori ai 3 metri quadrati ciascuno.

A tal proposito, va chiarito che dalla verifica dell'applicativo spazi detentivi (ASD) risulta che, alla data del 7 giugno 2019, tutti i detenuti presenti sono ristretti nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione. Nello specifico, dalla verifica delle condizioni detentive in termini di spazio minimo garantito, non si registra alcuna violazione dei parametri previsti.

Occorre altresì rimarcare che, nel nostro Paese, il tasso di sovrappollamento è calibrato in base allo spazio *pro capite* da riservare ai detenuti; con circolare 17 novembre 1988 del Ministero della giustizia, emessa sulla base di un decreto del Ministero della salute del 5 luglio 1975, esso viene stabilito in 9 metri quadrati per singolo detenuto, da aumentare di altri 5 metri quadri per ogni altro detenuto in aggiunta. Questo indice dimensionale risulta, all'evidenza, nettamente superiore rispetto a quello di 3 metri quadrati con cui le organizzazioni sovranazionali e la giurisprudenza comunitaria identificano la soglia minima al di sotto della quale può configurarsi il trattamento inumano e degradante. A ciò va aggiunto che quasi tutti gli altri

Paesi europei sono parametrati su dati dimensionali ben più bassi di quelli italiani.

Ne consegue che sarebbe sufficiente, in ipotesi, allinearsi al parametro minimo comunitario o comunque accedere ad uno *standard* minimo meno rigoroso di quello fissato dall'ordinamento interno, per escludere in radice la sussistenza del sovraffollamento in quanto le strutture penitenziarie italiane, per l'effetto, si attesterebbero su uno *standard* nettamente superiore alla soglia dei 60.000 detenuti.

In uno studio effettuato da giuristi della cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo su vari rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), emerge la raccomandazione di uno spazio minimo accettabile di 6 metri quadrati per un solo occupante, di 9 per due occupanti e di 4 metri quadrati per detenuto con riguardo a spazi più ampi. Anche se calcolata in base a queste ultime indicazioni, si badi, alla capienza degli istituti penitenziari italiani potrebbe essere assegnata una diversa e più lieve valutazione di sovraffollamento.

Ciò nondimeno, l'attuale formazione governativa intende affrontare la questione in maniera incisiva ed efficace mediante un rilancio dell'edilizia penitenziaria, teso ad innalzare gli *standard* qualitativi e quantitativi della capienza detentiva, nella profonda convinzione che sia questa la direzione da perseguire, in luogo della comoda scorciatoia di provvedimenti svuota carceri attraverso cui si rischia di rimettere in libertà soggetti che non hanno intrapreso o completato un serio percorso rieducativo a cui la pena deve tendere, a mente dell'art. 27 della Costituzione.

Proprio in questa direzione si iscrive il significativo stanziamento di risorse economiche per 2019, pari a 13 milioni di euro per gli investimenti ed a 23,6 milioni di euro per manutenzione ordinaria e riparazioni. Particolare rilevanza, nel medesimo solco, assume il cosiddetto decreto-legge semplificazione, ossia il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che, ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha attribuito al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una serie di mirate prerogative quali l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie; la gestione delle relative procedure di affidamento e di formazione ed esecuzione dei contratti; la possibilità di individuare immobili nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Sulla scia del nuovo corso inaugurato da tale provvedimento, in proficua collaborazione con l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, è stato avviato un piano per l'acquisizione e riconversione in istituti peni-

tenziari di una serie di complessi ex militari, caratterizzati da una configurazione di tipo modulare. Si tratta di una soluzione operativa che offre all'amministrazione penitenziaria l'opportunità di implementare il patrimonio immobiliare concesso in uso governativo, favorendo la possibilità di attivare, in tempi più brevi di quelli necessari all'individuazione e acquisizione di suoli privati e costruzioni *ex novo*, strutture in grado di assicurare efficienza ed economicità sotto il profilo degli investimenti e delle gestioni, nonché efficacia rispetto alla missione istituzionale.

L'inesco di questo percorso virtuoso ha già dato i suoi frutti alcuni giorni fa con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministro della difesa per la riconversione in struttura penitenziaria della caserma "Cesare Battisti" adiacente all'area delle ex acciaierie di Bagnoli. Oltre a questa, sono state individuate ulteriori strutture in altri centri urbani quali Casale Monferrato (Alessandria), caserma "Bixio" e caserma "Mazza", Grosseto, caserma "Rotilio Barbetti", Bari, complesso caserme, rispetto a cui sono in corso studi di fattibilità.

Sempre sul fronte dell'edilizia penitenziaria occorre dare atto dell'avvenuto completamento nel 2018, da parte del Ministero delle infrastrutture, dei 3 padiglioni detentivi da 200 posti ciascuno presso gli istituti penitenziari di Parma, Lecce e Trani, avviati dal piano carceri, mentre è previsto entro il 2019 il completamento dei due padiglioni detentivi da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Sulmona e Taranto; per l'effetto, è in previsione il raggiungimento di 51.500 posti regolamentari. Inoltre, nel 2020 è prevista anche l'ultimazione del nuovo padiglione in realizzazione presso la casa di reclusione di Milano "Opera" per ulteriori 400 posti detentivi. Dei circa 3.500 posti attualmente risultanti inagibili, circa 1.000 sono già compresi nei procedimenti e negli interventi avviati con i finanziamenti del piano carceri e con la successiva rimodulazione deliberata dal comitato paritetico interministeriale per l'edilizia penitenziaria.

Sono in corso i procedimenti a cura del Ministero delle infrastrutture per la ricerca dell'area del nuovo istituto penitenziario di Savona e la progettazione e realizzazione di nuove strutture detentive per un totale di circa 3.500 nuovi posti, che, sommati ai 51.500 sopracitati, porterebbero al raggiungimento di un realistico obiettivo di medio termine, entro il 2025, di circa 55.000 posti detentivi.

Va aggiunto che è stata già espletata un'attività di verifica di disponibilità di aree interne alle cinte murarie degli istituti penitenziari già attivi, finalizzata all'inserimento di nuove strutture modulari, capaci di ospitare 120 detenuti ciascuna, per ulteriori 3.000 nuovi posti complessivi, da realizzare sotto la regia di questa amministrazione, in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 135 sulla semplificazione, utilizzando le risorse da assicurare progressivamente nei prossimi anni sul cap. 7300. Il programma dei lavori è stato approvato con decreto del Ministro della giustizia 15 marzo 2019, adottato d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e pubblicato se-

condo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sono già state avviate le procedure urbanistiche per i primi 4 moduli (due a Santa Maria Capua Vetere, uno a Vigevano e uno a Civitavecchia) inseriti nel programma finanziario 2019 e per altri quattro moduli (due a Rovigo e due a Perugia) che saranno inseriti nel programma finanziario 2020, per complessivi 960 posti detentivi.

Le coordinate operative sin qui richiamate gettano le basi per un ampliamento significativo, nel breve periodo, della capienza detentiva, da cui è legittimo attendersi un corrispondente innalzamento degli *standard* qualitativi della vita detentiva.

Quanto sin qui evidenziato nulla toglie all'impegno profuso da questo Ministero per agevolare quanto più possibile il ricorso alle misure alternative. Nel solco di tale obiettivo nel corso del 2018 è stato avviato uno studio interdipartimentale sulle criticità ostative alla fruizione delle misure alternative da parte dei detenuti che, pur essendo nelle condizioni oggettive per poterne godere, di fatto non ne fruiscono perché privi di riferimenti familiari, alloggi o opportunità lavorative. In questa direzione si sta lavorando anche attraverso il confronto fra gli uffici dell'esecuzione penale esterna e la magistratura di sorveglianza e sono altresì state elaborate linee guida per la redazione di accordi operativi che facilitino l'ammissione alle misure alternative.

La razionale gestione dei flussi demografici in contesto carcerario passa anche attraverso il ricorso a periodici trasferimenti con finalità di riequilibrio tra le varie strutture. In questa direzione il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria cura costantemente il monitoraggio dei livelli di presenza e capienza di posti disponibili delle strutture penitenziarie e sollecita frequentemente i provveditori regionali all'adozione di provvedimenti perequativi di distribuzione dei detenuti nelle strutture dei territori di competenza, provvedendo direttamente a livello centrale alla movimentazione dei detenuti in sedi extra distretto, qualora ne ricorrano i presupposti.

È di immediata evidenza che il problema del sovraffollamento può essere efficacemente affrontato anche creando le condizioni affinché i detenuti stranieri, che rappresentano una percentuale significativa della popolazione carceraria, attualmente pari al 33,53 per cento del totale, possano espriare la pena nelle carceri dei Paesi di provenienza. Proprio in tale direzione si sta muovendo l'azione di questo dicastero, impegnato ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati o accordi bilaterali per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza.

A ciò deve aggiungersi che con lettera circolare del 20 settembre 2018 recante "Trasferimento detenuti stranieri in esecuzione pena nel loro Paese d'origine. Convenzione di Strasburgo del 21/03/83. Accordo Bilatera-

le Italia-Albania aggiuntivo alla Convenzione: Decisione Quadro 909/2008/GAI", è stata data disposizione ai provveditorati regionali di monitorare l'attività delle direzioni penitenziarie che, attraverso un apposito applicativo informatico, verificano periodicamente i detenuti che sono nelle condizioni per esser trasferiti nei Paesi d'origine.

Per quel che attiene agli eventi critici relativi ai suicidi, ai tentati suicidi ed ai gesti di autolesionismo dei detenuti, è evidente che si tratta di forme estreme di estrinsecazione del loro stato di malessere, inevitabilmente correlato anche a disagi di natura psichica che non di rado ricorrono nel quadro clinico di un significativo numero di soggetti ristretti.

A tal riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'attuale formazione governativa, con la riforma dell'ordinamento penitenziario, ha innanzitutto perseguito l'obiettivo di un generalizzato innalzamento degli *standard* di qualità della vita nel contesto carcerario. Lungo tale direttrice, infatti, si sono mossi i decreti legislativi n. 123 e n. 124 del 2018 con cui si è puntato essenzialmente: 1) al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti e la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, favorendo anche l'integrazione delle persone detenute straniere; 2) ad una rinnovata disciplina sugli aspetti legati alla quotidianità della vita detentiva, in tema di collocamento nelle celle, fruizione di spazi comuni, servizi igienici; 3) all'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna; 4) alla regolamentazione del lavoro retribuito al fine di semplificare le procedure di selezione e consentire la più ampia turnazione possibile nell'espletamento delle mansioni lavorative richieste ai detenuti; 5) al miglioramento dell'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati, riconoscendo loro il diritto ad avere informazioni complete sul proprio stato di salute, non solo all'atto di ingresso in istituto, ma anche durante ed al termine del periodo di detenzione, assicurando il rispetto dei principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica; 6) al riconoscimento della prossimità territoriale, favorendo le condizioni perché ogni detenuto venga assegnato all'istituto più vicino possibile alla residenza della sua famiglia o al proprio centro di riferimento sociale; 7) al rafforzamento della tutela dei diritti delle donne detenute contro possibili condotte discriminatorie, mediante la previsione di accorgimenti tesi a garantire che l'inserimento presso istituti o sezioni avvenga in modo da non compromettere le attività trattamentali.

Con particolare riferimento al profilo sanitario, va detto che a seguito del riordino della sanità penitenziaria, transitata nella sfera di competenza del Ministero della salute e, per essa, delle Regioni, per effetto della legge n. 419 del 1998, del decreto legislativo n. 230 del 1999 e del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, il tema è stato affrontato in forma congiunta con il Ministero della salute, le Regioni e le autonomie locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il 19 gennaio 2012 è stato adottato un apposito accordo, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Comitato nazionale di bioetica italiano. A fronte di tale impegno e collaborazione interistituzionale, l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria rispetto al fenomeno dei suicidi e degli atti di autolesionismo, nel corso del tempo, si è ulteriormente rafforzata nella consapevolezza dell'importanza di affinare, costantemente, le linee di azione volte a prevenire gesti autosoppressivi.

In tale direzione, da ultimo, si è recentemente mossa l'azione di questo Dicastero, con la definitiva approvazione, il 27 luglio 2018, del piano nazionale di intervento per la prevenzione dei suicidi in carcere, unitamente alla conferenza Stato-Regioni. Punti principali del piano nazionale sono gli strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche ed i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze.

Nello stesso solco va ricondotta la nota con cui il 14 agosto 2018 anno, l'ufficio ispettivo, su disposizione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha invitato i provveditori regionali, nell'immediatezza di un evento suicidario: a) a trasmettere una dettagliata relazione sui preliminari aspetti rilevanti della vicenda e sugli immediati provvedimenti adottati; b) ad attivare contestualmente una commissione ispettiva regionale deputata ad accertare, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, acquisibile anche per le vie brevi circostanze, modalità e cause dell'evento, verificando altresì se siano stati attivati i protocolli operativi per cogliere i sintomi di disagio e prevenire tutte quelle situazioni suscettibili di sfociare in condotte suicidarie; c) a richiedere all'autorità giudiziaria competente copia degli atti di indagine, una volta conclusa la relativa fase, per poi trasmetterli all'ufficio ispettivo.

Da ultimo, con la recente nota del 3 maggio 2019 recante "Interventi urgenti in ordine all'acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio psichico", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inteso rimarcare la necessità di promuovere su tutto il territorio nazionale la definizione di accordi tra le direzioni penitenziarie e le aziende sanitarie locali, in ossequio a quanto previsto dall'accordo "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", approvato dalla Conferenza unificata in data 22 gennaio 2015 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 64 del 18 marzo 2015. In tal senso va chiarito che è rimesso ai provveditorati regionali l'onere di svolgere un'approfondita attività di monitoraggio dei protocolli adottati, volta a verificare l'efficacia e la qualità della collaborazione con gli enti sanitari del territorio, avendo cura che i modelli organizzativi concordati abbiano

ampia diffusione tra tutti gli operatori penitenziari e sanitari tenuti a garantirne l'osservanza dei percorsi.

I provveditorati regionali effettueranno, altresì, un censimento dei ristretti con problemi di disagio psicologico presenti negli istituti di pena del territorio di competenza, al fine di individuare la sede penitenziaria con la più adeguata offerta sanitaria ove assegnare tali persone, in attesa di possibili soluzioni sul territorio. I provveditorati si attiveranno, inoltre, per monitorare i percorsi di realizzazione delle articolazioni per la tutela della salute mentale, qualora l'offerta attualmente disponibile nei territori di competenza non sia adeguata ai bisogni di salute mentale, promuovendo la cultura dell'attenzione alle persone e della collaborazione interistituzionale tra le Regioni e le Asl e tra i provveditorati regionali e le direzioni penitenziarie ed orientando le azioni verso lo sviluppo di una rete sinergica anche con le autorità giudiziarie, finalizzata a offrire alla magistratura le possibili soluzioni nel bilanciamento dell'interesse alla sicurezza con l'interesse alla tutela della salute delle persone ristrette.

Per quanto attiene, da ultimo, alle problematiche di ordine strutturale, si reputa innanzitutto opportuno rimarcare che l'amministrazione ha avviato da tempo un progetto finanziato con i fondi della Cassa delle ammende per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del benessere della condizione detentiva, contemplante, tra gli altri, anche l'esecuzione di opere edili eseguibili con l'utilizzo di manodopera detenuta. Presso i competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono in corso di progettazione gli interventi per l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 delle sezioni dei seguenti istituti: Potenza, Brindisi, Bari (sezione femminile), Milano "San Vittore" (II e IV raggio), Livorno (padiglioni C e D) e Palermo "Ucciardone" (sezioni V e VI), finanziati nell'ambito della rimodulazione del programma del piano carceri, come ridefinita dal comitato paritetico interministeriale per l'edilizia penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria sta altresì curando e seguendo la progettazione e la realizzazione di altri interventi di ammodernamento di sezioni presso gli istituti penitenziari di Carinola, Napoli "Secondigliano", Trani, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, Salerno, Palmi, Augusta, Trapani, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Ragusa e Catania "Piazza Lanza".

Per quanto attiene, nello specifico, all'istituto di Napoli "Poggioreale", si fa rilevare che è stata di recente ultimata la ristrutturazione del padiglione "Venezia", mentre è di prossimo avvio quella del padiglione "Genova"; è invece già prevista, a cura e con fondi del Ministero delle infrastrutture, la ristrutturazione dei padiglioni "Napoli", "Salerno" e "Italia".

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(8 luglio 2019)

ORTIS. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il 22 maggio 2019, una rivolta scoppiava nel carcere di Campobasso, coinvolgendo otto detenuti della casa circondariale. Immediatamente, la protesta assurgeva agli onori della cronaca locale e nazionale, anche perché avveniva in concomitanza con la presenza in città del ministro Trenta, nel capoluogo molisano per un comizio;

come da informazioni note, poco prima delle sette di sera, un detenuto, brandendo un bastone, minacciava atti di autolesionismo con una lametta al collo, per abbandonarsi poi ad atti di vandalismo. A nulla valevano i tentativi di dialogo messi in atto dagli agenti penitenziari: aiutato da altri sette compagni, il recluso bloccava, con un cavo ricavato dalle telecamere già danneggiate, il blindato d'ingresso alla sezione del secondo piano; per poi appoggiarvi sopra materassi, a cui infine dava fuoco. L'incendio veniva prontamente spento dagli agenti, ma il fumo sprigionatosi, insieme ai ripetuti tentativi di dialogo da parte del vice comandante, finalmente induceva i detenuti ad aprire il blindato; i reclusi defluivano quindi nel cortile. Nel frattempo, la direttrice *pro tempore* della struttura, Irma Civitareale, faceva immediato ritorno da Cassino per parlare, insieme al Comandante, ai rivoltosi, riuscendo a tranquillizzarli. La protesta quindi rientrava e i detenuti venivano riportati nelle celle senza altri incidenti o danneggiamenti;

il giorno seguente, il detenuto che aveva innescato la protesta veniva portato in un carcere *extra* distrettuale, mentre gli altri sette venivano trasferiti in istituti nel territorio del Provveditorato; nel frattempo, la Procura di Campobasso contestava loro i reati di interruzione di pubblico servizio, incendio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. All'inchiesta si aggiungevano gli accertamenti avviati dal Dipartimento amministrazione penitenziaria di Roma e dal Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;

considerato che:

come rilevato dall'interrogante nel corso di ispezioni, e come riferito dall'associazione Antigone, la vetusta e ormai inadeguata struttura carceraria, concepita nel 1830, terminata nel 1861, e ubicata nel centro cittadino, presenta notevoli problemi, versando in condizioni difficili. Stando all'ultimo rapporto del 2018, redatto dall'associazione: "L'istituto risale alla fine dell'Ottocento e - per la sua struttura fisica composta da 5 padiglioni separati fra di essi - non permette una vivibilità che possa rientrare nei dettami della sicurezza: né per i detenuti né per chi gestisce e dirige la struttura." Inoltre "il clima detentivo (con il progressivo e crescente ingresso di detenu-

ti stranieri) è diventato oramai una criticità di emergenza quotidiana, nonostante i rapporti con il personale penitenziario sia mediamente positivo. Del resto l'Amministrazione penitenziaria è consapevole del problema e periodicamente (in particolar modo attraverso la eco delle organizzazioni sindacali) segnala all'esterno ed ai *media* tali emergenze", tra le quali spiccano diversi episodi di aggressione ai danni di agenti di Polizia penitenziaria;

le pessime condizioni di lavoro degli agenti sono state spesso oggetto di lamentele degli operatori, giunte anche all'interrogante. Nei giorni successivi alla rivolta, per citare solo il caso più recente, gli agenti si sono trovati a lavorare nella sezione in cui era avvenuta la protesta in condizioni difficili, a causa dell'acre odore lasciato dall'incendio;

come inoltre recentemente dichiarato dalla Garante regionale dei diritti della persona, anche garante dei detenuti, Leontina Lanciano, "le condizioni di vivibilità della struttura carceraria devono essere migliorate al fine di consentire sia ai detenuti, sia agli agenti di Polizia penitenziaria, di vivere in un clima disteso nel reciproco rispetto";

sulle generali condizioni di sicurezza dell'istituto, si segnala inoltre come in più di un'occasione si siano verificati tentativi di introduzione nella struttura di *smartphone* e droga,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi all'interno dell'istituto di Campobasso per valutare le condizioni della struttura, le condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, oltre che le condizioni detentive degli ospiti;

se non ritenga inadeguata la vetusta struttura di Campobasso, considerando l'ipotesi di costruire una nuova casa di reclusione unica al di fuori dei centri abitati, in posizione baricentrica rispetto all'altra struttura carceraria di Isernia, la quale presenta criticità strutturali ed ospita poche decine di detenuti; ciò al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini, migliori condizioni di lavoro per gli operatori del settore e dignitose condizioni di vita alla popolazione carceraria.

(4-01738)

(30 maggio 2019)

RISPOSTA. - Va innanzitutto premesso che, in seguito all'evento critico a cui fa riferimento l'interrogazione, sono stati adottati immediati provvedimenti di trasferimento nei confronti dei detenuti coinvolti, ed in

particolare, il giorno seguente, il detenuto individuato quale autore principale dei disordini è stato trasferito presso la casa circondariale di Sassari, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti presso altre sedi del circondario. Si tratta di un caso emblematico dell'incisività della circolare adottata il 9 ottobre 2018 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha così inteso perseguire una mirata politica di valorizzazione dell'istituto del trasferimento per ragioni di sicurezza, previsto dall'art. 42 della legge n. 354 del 1975.

Si reputa opportuno evidenziare i benefici che ne possono conseguire in termini di incremento dei livelli di sicurezza nelle strutture detentive, tangibile anche nel più consistente ricorso a tale strumento che si è registrato dalla data di adozione della circolare al mese di marzo 2019 (1.550 detenuti trasferiti), rispetto al numero ben più esiguo di occasioni in cui vi si è fatto ricorso nel medesimo periodo del biennio precedente (1.143).

Tornando all'evento critico, per completezza informativa, si rammenta altresì che i detenuti coinvolti sono stati contestualmente deferiti alla competente Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 635, 423, 424, 336, 340, 658 del codice penale.

Sul fronte ispettivo, chiarito che l'evento ha avuto una portata contenuta, in quanto è rimasto circoscritto alla sola seconda sezione del secondo piano (reclusione ordinaria) senza causare lesioni personali ad alcuno, non si è ritenuto opportuno, allo stato, assumere iniziative in tal senso, tanto più che la struttura di Campobasso è stata già oggetto di altre due recenti ispezioni, una ordinaria nell'ottobre 2018, e una straordinaria, legata a un tentativo di evasione, nel febbraio 2019, dato questo sintomatico della particolare attenzione riservata da questo Dicastero all'istituto.

Sul fronte delle criticità strutturali, va rimarcata in termini generali l'azione di riqualificazione e potenziamento dell'edilizia penitenziaria perseguita dall'attuale formazione governativa anzitutto attraverso il cosiddetto decreto-legge semplificazione che ha conferito al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, tra l'altro, la possibilità di individuare immobili nella disponibilità dello Stato, al fine della loro riconversione in strutture carcerarie. Sulla scia del nuovo corso inaugurato da tale provvedimento, è stata avviata una proficua collaborazione con il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio per il reperimento di caserme da riconvertire in istituti penitenziari. A ciò va aggiunto che per il 2019 sono previsti stanziamenti nell'ordine di 13 milioni di euro per gli investimenti e di 23,6 milioni di euro per manutenzione ordinaria e riparazioni.

Si tratta, all'evidenza, di un approccio fattivo che rappresenta un primo passo concreto verso un miglioramento sostanziale degli attuali *standard* di edilizia penitenziaria del Paese, e che getta le basi per una rivalutazione complessiva anche di strutture vetuste come quella di Campobasso, in

una rinnovata ottica di localizzazione, razionalizzazione e ammodernamento a cui è ispirata l'azione dell'attuale Esecutivo.

D'altro canto, pur a fronte del sovraffollamento di cui risente la casa circondariale e di reclusione di Campobasso (159 detenuti per 106 posti detenuti), occorre evidenziare che, a parte l'evento critico richiamato, non si registra una situazione emergenziale; ed invero, durante l'anno 2018, non si è verificato presso tale struttura alcun evento analogo, mentre per quanto riguarda il 2019, almeno allo stato, quello oggetto dell'interrogazione rappresenta un fenomeno isolato. Nell'anno 2018 si sono altresì registrati 6 eventi critici inerenti al rinvenimento di telefoni cellulari e 5 relativi al rinvenimento di sostanze stupefacenti, mentre nel 2019 si rilevano 4 eventi critici relativi al rinvenimento di telefoni cellulari e un solo evento critico legato al rinvenimento di sostanze stupefacenti. Del tutto esiguo, poi, è il numero di aggressioni al personale di Polizia penitenziaria in servizio, essendosi verificati due episodi nell'anno in corso ed uno soltanto in tutto il 2018.

Questo dato, rapportato anche al contenuto tasso di scoperta degli organici, pari all'8 per cento, consente di ricondurre entro un binario meno allarmistico le lamentate criticità delle condizioni di lavoro del personale del Corpo, pur nella ferma consapevolezza della necessità di migliorarle.

D'altro canto, proprio in questa direzione, si iscrivono i recenti ampliamenti della dotazione organica dell'istituto che, per effetto delle procedure di mobilità ordinaria, nell'anno 2018, ha fruito dell'incremento di un'unità maschile nel ruolo degli agenti assistenti, mentre, nell'anno 2019, ha ottenuto un incremento di 2 unità maschili nel ruolo dei sovrintendenti. Si reputa opportuno precisare che il mancato incremento nel ruolo ispettori trova un suo ragionevole contemperamento nel fatto che si tratta di un profilo professionale nel quale si registra la carenza di una sola unità rispetto alle 9 previste.

Più in generale, si deve dare atto delle politiche assunzionali intraprese dall'attuale formazione governativa, in quanto, con la legge di bilancio per il 2019 è stata pianificata l'assunzione di 1.300 unità del Corpo di Polizia penitenziaria nell'anno 2019 e di 577 unità nel periodo 2020-2023, con uno stanziamento di maggiori risorse per 71,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

In aderenza alla normativa vigente, nella *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019, è stato già pubblicato un bando di concorso per complessive 754 unità, i cui vincitori saranno auspicabilmente assunti entro la fine del 2019. Si tratta, in conclusione, di misure tese a favorire un generalizzato innalzamento dei livelli di sicurezza delle strutture del territorio, ed un conseguente miglioramento delle condizioni di vita carceraria dei detenuti e di vita lavorativa degli operatori di Polizia penitenziaria.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(4 luglio 2019)

RAMPI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, prevede che il presidente della Provincia sia eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della provincia;

sono eleggibili alla carica di presidente della Provincia i sindaci della provincia;

sempre in base alla legge Delrio, il presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco;

in base a tali disposizioni molte Province hanno visto decadere i propri presidenti all'indomani delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 a causa della fine del loro mandato di sindaco;

si tratta in particolare delle provincie di Asti, Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Isernia, Cremona, La Spezia e Monza e Brianza, che dovranno ora eleggere il nuovo presidente;

considerato che:

in base alle norme della legge Delrio, l'elezione del presidente deve svolgersi entro 90 giorni dalla decadenza degli stessi da sindaco e quindi comunque prima del 25 agosto;

inoltre tali elezioni non potranno essere convocate prima dello svolgimento dei ballottaggi del 16 giugno, poiché solo dopo lo svolgimento del primo Consiglio comunale dei Comuni in cui si svolgono le elezioni po-

trà costituirsi la platea elettorale per l'elezione del presidente della Provincia;

valutato che sulla base di tali vincoli legislativi il voto per il rinnovo del presidente della Provincia potrà svolgersi solo nel mese di agosto, con evidenti disagi per la presentazione delle candidature e per tutto il procedimento elettorale;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire urgentemente con un provvedimento che permetta di spostare di poche settimane il termine di cui all'articolo 1, comma 79, della legge Delrio e svolgere le elezioni provinciali nel mese di settembre, consentendo un più ordinato e corretto svolgimento della competizione elettorale.

(4-01767)

(5 giugno 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede a questa amministrazione, in relazione alle elezioni alla carica di presidente che avranno luogo a breve in diverse Province italiane, di adottare iniziative normative affinché la scadenza elettorale per il rinnovo di tale carica possa essere posticipata rispetto al termine dei 90 giorni prescritto dalla legge, nell'ipotesi che tale spostamento possa prevenire eventuali disagi legati a carenze temporali e agevolare uno svolgimento più ordinato e corretto del procedimento elettorale. In particolare, viene evidenziato come, all'indomani delle elezioni dello scorso 26 maggio, la scadenza del mandato di sindaco di molti presidenti di Provincia abbia determinato la necessità di rinnovare anche la carica di presidente dell'ente di area vasta, come stabilito dall'art. 1, comma 65, della legge n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province unione e fusione di comuni". Tale circostanza renderà quindi necessaria una nuova elezione del presidente della Provincia che, come disposto dalla legge n. 56, dovrà essere eletto da sindaci e consiglieri comunali del territorio della provincia "entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali".

Ciò detto, considerato che la legge si limita a definire l'arco temporale entro cui devono svolgersi le elezioni di secondo grado, e quindi entro 90 giorni, è possibile l'individuazione, rimessa alla libera determinazione degli organi territoriali, di una data di votazione anticipata rispetto al termine ultimo consentito dalla legge. Viceversa l'ipotesi di differimento del voto oltre il termine di 90 giorni, la cui natura perentoria è stata peraltro ribadita dal TAR Puglia, Sezione di Lecce, con sentenza n. 1159 del 10 luglio 2018, richiederebbe un percorso più complesso, dovendosi tradurre in una specifica modifica legislativa rispetto alla quale, si assicura, il Governo non man-

cherà di fornire il suo contributo valutativo in presenza di un'iniziativa parlamentare in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(4 luglio 2019)

ROJC, ALFIERI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Presidente francese, Emmanuel Macron, e il Ministro dell'educazione, Jean-Michel Blanquer, hanno proposto una riforma che riduce drasticamente le cattedre di italiano nelle scuole medie e nei licei francesi;

pertanto, nel 2019, le cattedre di italiano nei due concorsi indetti per diventare insegnante di ruolo saranno 21 in tutta la Francia. Diversamente, negli anni 2014, 2015 e 2016 i posti previsti erano 35 e ben 64 nel 2013;

gli italianisti di Francia hanno condannato la riforma, sostenendo che si "prepara l'asfissia dell'insegnamento dell'italiano in Francia", sebbene ancora oggi decine di migliaia di ragazzi francesi scelgano di imparare la lingua italiana;

diversi scrittori e intellettuali hanno promosso una petizione per chiedere al presidente Macron di "non sacrificare l'insegnamento della lingua italiana sull'altare della nuova riforma del liceo";

nella petizione si ricorda inoltre che: "l'Italia continua ad essere il secondo partner commerciale della Francia", e tale petizione è stata sottoscritta in poche ore da circa 8.000 persone;

a quanto detto, si aggiunga che in data 2 maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato ad Amboise, città in cui nel 1519 morì Leonardo da Vinci e dove è sepolto, per celebrare assieme al Presidente della Repubblica francese la ricorrenza dei cinquecento anni della morte del genio italiano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi presso le competenti sedi, al fine di sensibilizzare un Paese storicamente amico dell'Italia sulla necessità di preservare l'insegnamento

della lingua italiana all'interno della nuova riforma del sistema scolastico francese.

(4-01651)

(14 maggio 2019)

RISPOSTA. - Giova innanzitutto ricordare che l'insegnamento della lingua italiana in Francia è sostenuto dal Ministère de l'éducation nationale tramite l'impiego di circa 2.800 insegnanti e dal nostro Paese attraverso il contingente scolastico italiano all'estero, definito congiuntamente tra questo Ministero, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

In Francia l'italiano si attesta come quarta lingua straniera studiata, dopo l'inglese, il tedesco e lo spagnolo; negli ultimi anni il numero delle ore di italiano nelle scuole francesi non è diminuito. Nell'anno scolastico 2016/2017, ultimo rilevato, il numero degli studenti che hanno studiato l'italiano è stato di 314.190, con una tendenza in crescita che rende la Francia il primo tra i Paesi europei per quantità di allievi di italiano e il secondo a livello globale dopo l'Australia (con un differenziale di 526 unità).

Attualmente nel sistema scolastico francese l'italiano è insegnato come seconda lingua straniera curriculare (la "*langue vivante 2*" o LV2) in un numero limitato di scuole, operanti principalmente in dipartimenti delle zone prossime al confine con l'Italia; nei casi restanti l'italiano è studiato come "*langue vivante 3*" (LV3). In base alla riforma dei licei francesi che entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico, lo studente continua a dover scegliere una seconda lingua straniera ed avrà la possibilità di apprendere un'ulteriore lingua straniera LV3; in quest'ultimo caso, però, lo studio della lingua straniera potrà essere sostituito da altre discipline anche di natura non linguistica, con un ventaglio di scelta determinato dai dirigenti dei singoli istituti. L'apprendimento dell'italiano, tuttavia, rientrerà anche all'interno del sistema delle materie di specializzazione, ovvero di un percorso che prevede la scelta dello studente al penultimo anno di liceo di tre discipline, che si riducono a due nell'ultimo anno e che saranno oggetto di due delle tre prove scritte finali e di parte della prova orale.

Dunque il numero complessivo stimato di ore di insegnamento della lingua italiana non è diminuito; è prevedibile, tuttavia, che maggiori richieste potranno aversi in alcune città, tra le prime Parigi, mentre un ridimensionamento potrebbe esserci in altre aree del Paese, soprattutto nelle province o in regioni come l'Alsazia dove l'italiano è storicamente meno richiesto.

Tutta la questione della riforma dell'istruzione secondaria in Francia e i possibili riflessi sull'insegnamento della lingua italiana sono stati seguiti con particolare attenzione sia dall'ambasciata d'Italia a Parigi sia dal Ministero. Il tema è stato inoltre sollevato ai più alti livelli in occasione dell'incontro ad Amboise fra i due Presidenti della Repubblica e, in precedenza, nell'incontro fra il ministro Moavero Milanesi ed il suo omologo Le Drian. In particolare il presidente Macron, nel corso della visita del Presidente della Repubblica Mattarella il 2 maggio 2019, ha fornito rassicurazioni esplicite circa il mantenimento dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole francesi con la conferma dello stesso numero di cattedre degli anni precedenti. In seguito a ciò, effettivamente, il Ministero dell'educazione nazionale francese ha ricevuto indicazioni di bandire per il prossimo anno scolastico lo stesso numero di posti di insegnanti di italiano dell'anno scolastico 2017/2018. La notizia, diffusa dalle autorità francesi e ripresa dai *media* italiani, è stata accolta positivamente anche dal corpo accademico (e in particolare dal professor Jean-Luc Nardone, docente dell'università di Tolosa, che si era fatto promotore di una petizione in tal senso).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

PICCHI

(4 luglio 2019)

ROMEO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con disposizione di servizio n. 454 del 28 marzo 2019, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano ha disposto in ordine alla dislocazione e alla priorità operativa dei mezzi di soccorso di elevazione, sostituendo la precedente disposizione n. 119 del 25 gennaio 2019, e riformulando l'ordine delle priorità sia per le autoscale sia per le piattaforme aeree;

per quanto concerne le autoscale, l'ordine delle priorità delle sedi operative è ora il seguente: Cuoco, Sesto San Giovanni, Legnano, Monza, Gorgonzola, Sardegna, Centrale, Rho, Desio;

la disposizione di servizio prevede inoltre che, al fine di evitare continui spostamenti di autoscale tra le varie sedi con conseguenti disservizi, nei casi di fermo macchina temporaneo, la copertura dei mezzi di soccorso di elevazione può essere garantita dalle sedi geograficamente più vicine;

prevede altresì che, a prescindere dall'ordine delle priorità, nel caso di fermi macchina temporanei nella città di Milano devono comunque es-

sere garantite due autoscale, mentre nei distaccamenti di Legnano e Rho e di Sesto San Giovanni e Gorgonzola deve essere garantita la presenza di un'autoscala;

nessuna disposizione analoga è stata prevista per i distaccamenti della Brianza, Monza e Desio;

alla luce delle disposizioni e considerato il continuo fermo macchine, è molto probabile che nei distaccamenti della Brianza si registri sovente la mancanza di autoscale, come peraltro è già accaduto nel recente passato;

considerato che:

la presenza di autoscale è indispensabile per consentire alle squadre dei Vigili del fuoco di raggiungere agevolmente ed in breve tempo i piani alti delle abitazioni e, più in generale, di intervenire in tutte le situazioni in cui è necessario raggiungere posti collocati in alto;

le disposizioni espongono i distaccamenti brianzoli al rischio, molto concreto, di permanere per diversi giorni sprovvisti di autoscale,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo stia valutando di adottare al fine di consentire che i distaccamenti brianzoli del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano non si ritrovino sprovvisti delle autoscale e permettere alle squadre che operano nella provincia di intervenire tempestivamente nei casi di emergenza.

(4-01543)

(4 aprile 2019)

RISPOSTA. - Si osserva, preliminarmente, che il territorio della città di Milano presenta un'elevatissima densità di insediamenti industriali e civili costituiti, prevalentemente, da edifici di elevata altezza per i quali è di fondamentale importanza la presenza delle autoscale nel dispositivo di soccorso. Infatti, la maggior parte di tali immobili è stata edificata negli scorsi decenni, antecedentemente all'emanazione delle recenti norme di prevenzione degli incendi che prevedono "scale protette" o "scale a prova di fumo" per garantire la sicurezza delle persone in caso di evacuazione dai piani superiori, a seguito di un incendio. La rimodulazione disposta dal comandante dei Vigili del fuoco di Milano, con la disposizione di servizio n. 454 del 28 marzo 2019, con la quale sono state rettificata le precedenti disposizioni di servizio, non rappresenta altro che un fisiologico e auspicabile miglioramento continuo del dispositivo di soccorso provinciale. Tale lavoro tiene conto

di una molteplicità di fattori e riscontri, frutto dell'esperienza quotidiana del personale operativo che riferisce al funzionario responsabile degli automezzi, e tende a realizzare una copertura ottimale del territorio con i mezzi di elevazione.

Secondo la precedente disposizione di servizio del 25 gennaio 2019, il fermo macchina di 4 autoscale determinava la sospensione dell'operatività, nell'ordine, della sede di Desio e, poi, di quella di Monza. Affinché non si verificasse tale eventualità, è stata emanata la citata disposizione di servizio n. 454, finalizzata a garantire alla città di Monza l'operatività dell'autoscala prevedendo, nell'ordine, prima la sospensione dell'autoscala del distaccamento di Gorgonzola e solo successivamente la sospensione dell'autoscala dello stesso distaccamento di Monza. Quindi l'eventuale sospensione dell'operatività dell'autoscala per la città di Monza, la cui priorità è passata da 5 a 4, può verificarsi solamente a seguito del guasto contemporaneo di un numero di 5 autoscale, circostanza considerata altamente improbabile; ma anche se si verificasse tale remota eventualità, sono comunque presenti altri due mezzi di soccorso di elevazione nel territorio posto a nord di Milano, che comprende i distaccamenti di Monza e Desio, quali l'autoscala del distaccamento di Carate Brianza e la piattaforma elevatrice del distaccamento di Garbagnate Milanese.

Si rappresenta, infine, che sono in corso le procedure per l'acquisto di nuovi mezzi, comprese autoscale e piattaforme aeree di grande altezza, pertanto, le esigenze operative del comando di Milano saranno tenute in debita considerazione in occasione delle prossime assegnazioni, nel quadro di insieme delle priorità rilevate in ambito nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(5 luglio 2019)

SACCONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella tornata elettorale del 5 giugno 2016, è stato eletto sindaco del comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il dottor Michele Merla della lista "Per San Marco";

in tale lista "Per San Marco" era candidato alla carica di consigliere comunale il signor Angelo Ianzano, attuale vicesindaco del comune, il quale aveva rinunciato alla candidatura nella lista "Forza San Marco", già depositata presso l'ufficio elettorale;

le incongruenze emerse per tale doppia candidatura e per la presentazione delle liste, sono state oggetto di indagini dell'autorità giudiziaria che hanno portato, tra l'altro, alla imputazione del signor Angelo Ianzano per il reato sanzionato dall'*87-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 ed in particolare perché: "in violazione delle norme per la composizione e l'elezione dell'amministrazione comunale, accettava in due occasioni e con unicità del disegno criminoso la candidatura per due distinte liste "per San Marco" e "Forza San Marco", firmando, in ognuna delle due, la dichiarazione, tra l'altro, di non avere accettato la candidatura per altre liste non conformi al vero";

nel corso dell'udienza del 12 novembre 2018, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere comunale, avvocato Michelangelo Lombardi, accusato del reato di falso ideologico continuato, commesso da pubblico ufficiale nell'autenticazione di 33 firme di sottoscrizione della lista "Per San Marco";

nella stessa udienza, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, dopo aver riconosciuto che la condotta del signor Angelo Ianzano concretava il reato, di cui all'art. *87-bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 riteneva di doverlo assolvere in considerazione della "particolare tenuità del fatto";

non si tratta, quindi, di un'assoluzione in senso stretto, ma della concessione del beneficio della non punibilità, pur in presenza dell'accertata commissione del reato;

attualmente, Angelo Ianzano riveste ancora la carica di vicesindaco, pur essendo stato riconosciuto autore di un reato in materia elettorale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative siano state assunte in merito dal Prefetto di Foggia;

se non ritenga necessaria una più puntuale regolamentazione della materia, in modo che in futuro non possa ancora accadere che una persona riconosciuta responsabile di un reato elettorale, che comporta il tradimento della fede pubblica, attraverso un deliberato comportamento teso a falsare l'espressione del voto e, perciò, della sovranità popolare, possa ricoprire la carica di consigliere comunale e di vicesindaco in virtù di una "particolare tenuità del fatto".

(4-01337)

(26 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Il 7 maggio 2016 venivano definite le liste dei candidati partecipanti alla competizione elettorale amministrativa in programma per il successivo 5 giugno presso il Comune di San Marco in Lamis. In particolare risultavano presentate 4 liste: "Movimento 5 stelle" e "San Marco nel cuore" venivano presentate il 6 maggio, mentre "Forza San Marco" e "Per San Marco" il successivo 7 maggio.

Il candidato al Consiglio comunale Angelo Ianzano accettava la candidatura nella lista "Forza San Marco" (candidato sindaco Antonio Michele Bonfitto), con atto la cui sottoscrizione era stata apposta e autenticata il 6 maggio. Tuttavia lo stesso accettava la candidatura nella lista "Per San Marco" (candidato sindaco Michele Merla), con atto la cui sottoscrizione veniva apposta e autenticata il 7 maggio, e depositava, in pari data, la rinuncia alla candidatura per la lista "Forza San Marco".

In data 5 giugno veniva eletto alla carica di sindaco Michele Merla, espressione della lista "Per San Marco" che conseguiva 3.265 voti, seguito da Pasquale Spagnoli, sostenuto dalla lista "San Marco nel cuore", con 3.165 voti.

L'8 giugno avveniva la proclamazione degli eletti e avverso tale provvedimento Spagnoli proponeva ricorso al Tar di Puglia, sezione di Bari, deducendo sostanzialmente l'illegittimità della procedura elettorale e, in particolare, dell'ammissione alla competizione elettorale della lista "Per San Marco". Il Tar con sentenza n. 820/2016 rigettava il gravame.

In ordine alla vicenda si instaurava anche un procedimento penale nei confronti del signor Ianzano, attualmente vice sindaco, con l'ipotesi di reato di cui all'art. 87-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, in forza del quale chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 7 anni. Nella fattispecie, gli era stato contestato di aver accettato in due occasioni la candidatura in due diverse liste, firmando in ognuna la dichiarazione di non aver accettato la candidatura per altre liste. La vicenda giudiziaria si è tuttavia conclusa con la sentenza di assoluzione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 12 novembre 2018, depositata il 21 gennaio 2019. L'assoluzione si basa sulla sua non punibilità, "alla luce della particolare tenuità del fatto", in applicazione dell'art. 131-*bis* del codice penale.

La Prefettura di Foggia ha seguito con grande attenzione sia la vicenda riguardante il procedimento instaurato dinanzi al Tar di Bari, sia quella penale a carico dell'attuale vice sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Ianzano. Entrambe le vicende giudiziarie si sono concluse con esiti che non consentono margini per interventi da parte di questa amministrazione. Infat-

ti, la sentenza del Tar ha precluso qualsiasi ulteriore sviluppo in ordine all'esito elettorale, e la successiva sentenza del giudice per l'udienza preliminare di Foggia, preclude qualsivoglia intervento nei confronti del vice sindaco, alla luce del vigente ordinamento. Se è vero, infatti, che detta sentenza non esclude la sussistenza dei fatti contestati al signor Ianzano, è altrettanto vero che l'assoluzione pronunciata *ex art. 530* del codice di procedura penale fondata sulla non punibilità *ex art. 131* del codice civile, preclude ulteriori iniziative o interventi da parte della Prefettura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(4 luglio 2019)

SILERI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, CGIL, FNS, CISL, CO.NA.PO, CONFSAI VVF e USB ancora una volta, nell'arco di pochi mesi, hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale, a causa della scelta da parte dell'amministrazione centrale di non inviare un dirigente in sostituzione del predecessore, trasferito al comando di Cagliari il 15 settembre 2018;

attualmente il direttore regionale esercita le funzioni di comandante provinciale reggente, ma, ovviamente, tale reggenza non assicura la piena funzionalità del Comando provinciale, né consente di programmare l'ordinaria e la straordinaria gestione ed amministrazione di un Corpo, che svolge una funzione essenziale ed insostituibile in termini di prevenzione e di tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone;

si tratta, tra l'altro, del Comando di una provincia con oltre mezzo milione di abitanti, costituita da ben 97 comuni, estesa oltre 3.000 chilometri quadrati, il cui territorio è caratterizzato da tantissimi ettari di bosco, da impervi paesaggi montani e collinari e da circa 200 chilometri di costa soggetta ad intensissima attività di erosione, che ha, quindi, una costante e quotidiana necessità della meritoria opera dei Vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga necessaria e non più differibile la nomina del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria.

(4-01468)

(26 marzo 2019)

RISPOSTA. - L'interrogazione pone in evidenza lo stato di agitazione proclamato dai sindacati per la mancata individuazione del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, in sostituzione del predecessore, trasferito al comando di Cagliari il 15 settembre 2018. La questione ha trovato soluzione con la nomina a comandante provinciale dell'ingegner Carlo Metelli, disposta con provvedimento del 30 aprile 2019 del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il nuovo comandante si è poi insediato il successivo 8 maggio.

Si precisa, tuttavia, che il comando di Reggio Calabria, fino a quest'ultima data, era stato affidato in reggenza al direttore regionale dei vigili del fuoco della Calabria. In tale periodo è sempre stata assicurata la piena operatività gestionale ed amministrativa del comando, garantendo l'espletamento delle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sul territorio provinciale, in termini di prevenzione e di tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CANDIANI

(5 luglio 2019)

VITALI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con provvedimento dirigenziale n. 14 del 10 febbraio 2014, la Provincia di Brindisi autorizzava la Gesteco SpA a realizzare un impianto a digestione anaerobica in zona industriale del Comune di Erchie (Brindisi), per il trattamento di matrici organiche e fanghi per un quantitativo totale di 80.000 tonnellate;

con atto successivo di voltura dell'autorizzazione n. 14/2014, la società privata Heracle Srl subentrava alla gestione;

in seguito ad alcuni approfondimenti promossi da cittadini di Erchie, e a valutazione tecnico-ambientale dell'impianto ad opera del Dipartimento di scienze tecnologiche e ambientali dell'università del Salento, sono emerse alcune criticità non considerate o non conosciute in fase di studio preliminare;

nel corso della XVII Legislatura, la questione fu portata all'attenzione del Governo con l'atto di sindacato ispettivo 3-03587 presentato dalla senatrice Barbara Lezzi;

in data 31 maggio 2018, il Consiglio comunale di Erchie, preso atto della valutazione espressa dall'università del Salento in merito all'impatto sanitario e ambientale dell'impianto, ha deliberato richiesta di riapertura del procedimento AIA ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

il sindaco della cittadina di Erchie, interpretando le istanze del territorio e considerate le criticità emerse per la realizzazione dell'impianto, ha più volte sollecitato tutte le istituzioni competenti e per ultimo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con istanza dell'8 giugno 2018, il tutto senza esito alcuno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti;

come li valuti e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, in raccordo con le amministrazioni competenti, affinché sia verificato l'*iter* amministrativo e la sua legittimità e se ritenga che il procedimento sia conforme alla normativa vigente, in particolare relativamente al rispetto circa gli impianti di produzione di energia elettrica che individuano una competenza regionale e non provinciale.

(4-00543)

(13 settembre 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare si precisa che i procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti rientrano nelle competenze attribuite alle autorità regionali o provinciali.

Per quanto concerne l'impianto di Erchie, la Provincia di Brindisi ha evidenziato che con provvedimento n. 14 del 10 febbraio 2015 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione inte-

grata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di *compost* ed energia elettrica, ubicato in zona PIP nel comune di Erchie, dapprima alla società Gesteco SpA e, con successivo provvedimento n. 28 del 17 marzo 2016, alla società Heracle srl. Tanto in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 ed alla legge regionale n. 17 del 2007.

Il progetto prevede che la realizzazione dell'opera avvenga in due fasi, la prima con la costruzione e messa in esercizio dell'impianto di compostaggio in ambiente "aerobico", la seconda con l'integrazione del modulo di digestione anaerobica con relativo gruppo di cogenerazione, sottoposta al procedimento di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 di competenza della Regione Puglia.

L'ente provinciale ha poi rappresentato che nessuna istanza di modifica delle quantità per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso è stata presentata da parte del gestore che, in ogni caso, costituendo modifica sostanziale, sarebbe assoggettata al procedimento di modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Relativamente allo studio elaborato dall'università del Salento, l'ente ha evidenziato che non sussistono sufficienti motivazioni per procedere al riesame dell'autorizzazione già rilasciata.

L'amministrazione provinciale ha infine precisato che, nel 2016, è stata sottoscritta tra la Heracle ed il Comune di Erchie un'apposita convenzione, secondo quanto sancito nel provvedimento VIA-AIA. L'adempimento delle statuizioni ivi contenute è condizione necessaria per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto. Di conseguenza, l'ente provinciale ha invitato la Heracle a trasmettere apposita istanza di adeguamento del progetto alle prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta con il Comune di Erchie procedendo, in mancanza, all'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il Ministero, per quanto di competenza, continuerà comunque a tenersi informato ed a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(2 luglio 2019)
